

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro con la denominazione " LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", l'acronimo ONLUS deve essere riportato in ogni documento e pubblicazione rivolta al pubblico, o più brevemente

"LILA ONLUS "

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione è costituita da una Federazione di Associazioni e Gruppi di Volontariato diretta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento alla realizzazione d'interventi di prevenzione e solidarietà concernenti le seguenti problematiche: HIV, AIDS, promozione della salute e difesa dei diritti. Essa svolge la propria attività esclusivamente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della tutela dei diritti civili.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione potrà:

- a) svolgere e coordinare compiti di assistenza e solidarietà attraverso *equipes* rivolte alle persone con Hiv/Aids in merito ai loro bisogni di natura sanitaria, psicologica e sociale.

- b) contrastare lo stigma e le discriminazioni attraverso campagne di sensibilizzazione, azioni di denuncia e difesa dei diritti delle persone con Hiv/Aids in collaborazione con Istituzioni e Magistratura;
- c) istituire o coordinare politiche per realizzare consultori gestiti in collaborazione, anche mediante apposite convenzioni, con le strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento, nei detti consultori, di attività di *equipes* qualificate nelle problematiche socio-sanitarie inerenti all' Hiv/Aids
- d) favorire l'empowerment e i processi di assunzione di responsabilità delle persone con Hiv/Aids;
- e) avviare campagne di educazione sanitaria nelle situazioni di rischio e tra la popolazione, tesa alla trasformazione dei comportamenti che favoriscono il contagio;
- f) informare la popolazione mediante la divulgazione con rigorosi criteri scientifici sull' Hiv/Aids e i rischi correlati;
- g) promuovere la prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato, il servizio sanitario nazionale, il mondo della scuola inteso nella sua accezione più ampia;
- h) contrastare sul piano culturale, sociale e politico le strumentalizzazioni dell'Hiv/Aids;
- i) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa o qualsiasi mezzo audiovisivo, nel rispetto delle disposizioni di legge sull'editoria;
- l) promuovere attività di beneficenza indiretta nelle modalità e limiti di cui all'art 10, C 2 bis della DLGS 460/97 , anche

in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, per attività : la prevenzione, l'epidemiologia, la terapia, l'assistenza, l'accessibilità ai servizi e qualunque altra problematica connessa all'Hiv/Aids;

m) promuovere tutte le azioni volte a tutelare i singoli e la collettività sotto il profilo della salute fisica, psichica, sociale e dei diritti attraverso una rete di opportunità, iniziative, strumenti e campagne informative nel pieno rispetto dei diritti umani;

fatto presente che tutte tali attività istituzionali potranno essere esercitate anche in quanto direttamente connesse nei limiti di cui all'art 10 D LGS 460/97 con le finalità sopra menzionate, e che non potranno essere esercitate attività diverse da quelle principali e connesse sopra menzionate.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Le iniziative e le attività dell'Associazione si basano prevalentemente sulle prestazioni volontarie, libere e gratuite di soci e sostenitori.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha carattere nazionale e ha sede legale in Como.

La modifica della sede legale all'interno dei confini comunali non comporta modifica statutaria, la modifica della sede legale all'interno dei confini comunali può essere deliberata dal Coordinamento Nazionale e resa nota ai soci nei tempi congrui.

L'Associazione riconosce il carattere di sede secondaria a tutte le sedi legali, in Italia e all'Estero, delle Associazioni e Gruppi ad essa federati che ne fanno parte in qualità di soci.

ART. 4 - SOCI

Sono socie dell'Associazione tutte le Associazioni e Gruppi aventi il medesimo scopo che desiderino farne parte, purché nel loro statuto sia prevista espressamente la seguente clausola di adesione alla Federazione:

"L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - LILA ONLUS, con sede in Como, della quale viene a far parte quale Sede Socia Federata, e ne accetta lo statuto in ogni sua parte obbligandosi a non perseguire scopi e/o attività in contrasto con quelli previsti nello statuto medesimo".

La qualifica di Sede Socia si richiede con domanda diretta al Coordinamento Nazionale o a persona da esso delegata che la sottopone all'Assemblea Nazionale, che può respingerla con provvedimento motivato.

Salvo diversa decisione dell'Assemblea Nazionale, fino a quando non sia decorso un anno dalla data di accoglimento della domanda di ammissione di cui sopra, tutti i progetti, le attività e le operazioni della nuova Sede Socia saranno sottoposti al controllo e alla previa approvazione del Coordinamento Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale è l'unico organo competente a fornire e autorizzare le Sedi Federate al rilascio di tessere

di Socio o Socia Ordinario, che hanno validità su tutto il territorio nazionale.

È fatto espresso divieto agli Enti Federati di rilasciare tessere diverse da quelle autorizzate dall'Associazione nazionale con provvedimento di competenza del Coordinamento Nazionale.

ART. 5 - PATRIMONIO

Costituiscono patrimonio dell'Associazione tutti i fondi comunque attribuibili per acquisti, donazioni, lasciti, elargizioni, assegnazioni di fondi da parte di Enti pubblici e privati e persone fisiche.

Per il finanziamento delle proprie attività, l'Associazione, oltre ad avvalersi delle contribuzioni delle Sedi Socie, potrà produrre e organizzare iniziative rivolte al pubblico quali concerti, aste, diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo concesso all'Associazione per tale scopo e attuare qualsiasi mezzo di autofinanziamento sarà ritenuto idoneo e non in contrasto con le linee di indirizzo stabilite dall'Assemblea Nazionale.

In caso di perdita della qualifica di Sede Socia, indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, la quota associativa versata non verrà restituita.

L'Associazione potrà anche richiedere contribuzioni a carattere straordinario da parte delle Sedi Socie, meglio disciplinati in sede di regolarmente attuativo.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà usufruire di contributi erogati da Enti pubblici e privati.

Potrà inoltre stipulare delle convenzioni con enti pubblici e privati.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Coordinamento Nazionale;
- c) Il Presidente Nazionale;

Se nominati:

- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

ART. 7 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è composta dalle rappresentate Associazioni ed Enti dai propri legali rappresentanti che abbiano ottenuto la qualifica di Sede Socia a tutti gli effetti.

Il/la Presidente Nazionale e i componenti del Coordinamento Nazionale fanno parte di diritto a tutti gli effetti dell'Assemblea, e hanno diritto di voto. .

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

Delibera a scrutinio palese (tranne nei casi di legge e quando sia fatta richiesta di votazione a scrutinio segreto da almeno un terzo dei presenti) su ogni argomento, a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere assembleari concernenti modifiche statutarie dovranno ottenere il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio, del rendiconto e dell'inventario dei beni: in quella sede esamina e approva il piano di lavoro annuale della Federazione.

L'Assemblea ordinaria provvede inoltre alla nomina del Coordinamento Nazionale, del/la Presidente Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti se ne decide la nomina. Indica e tratteggia le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne formula gli indirizzi.

L'assemblea può anche pronunciare per gravi motivi e con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto la decadenza del/la Presidente Nazionale o di uno o più componenti del Coordinamento Nazionale dalle loro cariche prima della loro naturale scadenza.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Coordinamento Nazionale ovvero il/la Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo delle Sedi Socie con l'identificazione dell'ordine del giorno e le materie da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può inoltre, su proposta del/la Presidente Nazionale o del Coordinamento Nazionale, emanare a maggioranza assoluta dei suoi componenti uno o più Regolamenti attuativi dal presente

Statuto al fine di perfezionare il funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con Lettera Raccomandata R.R. o con qualsiasi altro modo che consenta la certificazione dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno 20 (venti) giorni prima della riunione a tutti le Sedi Socie presso le loro sedi legali, nelle quali resterà affissa dalla data di ricevimento fino al giorno dell'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione nonché delle materie da trattare.

Le Sedi Socie saranno sempre rappresentate dal loro legale rappresentante o da un suo delegato e avranno diritto ad un voto ciascuno.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente Nazionale o, in sua vece, da persona da lui/lei delegata che sia già socia di un Ente federato socio dell'Assemblea.

Il/la Presidente può nominare un/a Segretario/a.

Spetta al/la Presidente dell'assemblea o alla persona da lui/lei delegata, il controllo dei poteri e delle facoltà di intervento e di voto di ciascuno dei partecipanti.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare e di intervenire senza diritto di voto, se nominati, i membri del Collegio dei Revisori e di quello dei Garanti.

L'Assemblea Nazionale può decidere con la maggioranza dei due terzi dei presenti, l'esclusione di una Sede Socia con conseguente scioglimento della relativa sede secondaria per gravi motivi di scorrettezza o in caso la stessa si sia resa responsabile di scelte operate con continuità in contrasto con gli orientamenti

assunti in sede nazionale dall'Assemblea Nazionale e/o dal Coordinamento Nazionale.

In tutti i casi di scioglimento di una Sede Socia ovvero di scioglimento del rapporto di una sede locale con la presente Associazione, tutti i beni della sede locale verranno attribuiti all'Associazione Nazionale.

ART. 8 - COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento Nazionale si compone di un minimo di tre a un massimo di sette, incluso il/la Presidente eletti dall'Assemblea Nazionale tra i Soci Ordinari delle Sedi Federate.

Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il /la Presidente ha la funzione di presidenza del Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale esercita tutti i poteri non espressamente propri dell'Assemblea Nazionale ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Il Coordinamento Nazionale formula i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale; delibera e attua tutte le attività dell'Associazione.

Si riunisce almeno 4 volte all'anno, salvo eccezioni.

È convocato dal/la Presidente Nazionale o dal/la Segretario (se nominato/a) o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

ART. 9 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il/la Presidente Nazionale è eletto/a dall'Assemblea Nazionale fra i Soci Ordinari delle sedi federate.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Ha con firma libera la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio..

Convoca e presiede le riunioni del Coordinamento Nazionale e dell'Assemblea Nazionale; assicura il funzionamento dell'Associazione in collaborazione con persone e organismi da lui/lei appositamente nominati e con i singoli componenti del Coordinamento Nazionale. Può nominare procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Ha poteri di indagine amministrativa nei confronti dei Soci.

Può avvalersi di tale prerogativa in ogni momento in presenza di eventi non previsti dal bilancio preventivo approvato o in contrasto con lo stesso. Nell'esercizio di tale sua funzione, può nominare speciali Commissari per indagare su singoli Soci sia di sua iniziativa sia su richiesta del Coordinamento Nazionale.

In caso di assenza o impedimento, può delegare le sue funzioni , o ad altro componente del Coordinamento Nazionale, ma sempre per un tempo determinato.

ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI - COLLEGIO DEI GARANTI

Contestualmente all'elezione del Coordinamento Nazionale, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo)

scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di coordinatore/trice.

Per la loro durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Coordinamento Nazionale.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma, ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Coordinamento nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

A tale scopo il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno. I Revisori hanno infine tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla Legge.

.

I Garanti deliberano quali Arbitri secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull'Arbitrato irrituale.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, i Soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Garanti tutte le controversie che per Legge possono formare oggetto di compromesso ed insorgenti dell'applicazione ed interpretazione delle

disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti.

Si pronunciano con equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.

Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine della pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

ART. 11 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Coordinamento Nazionale dovrà formare il bilancio con l'inventario dal quale devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. L'Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

I bilanci e le scritture contabili dell'Associazione sono aperti alla consultazione di tutti i Soci.

Il Coordinamento ne può disporre la pubblicazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, su organi di stampa anche a carattere nazionale.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno di due terzi delle Sedi Socie e la proposta di scioglimento dovrà essere inserita nell'Ordine del giorno illustrato nella convocazione dell'Assemblea stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera "f", del D.Lgs. n. 460/1997

Art 14. Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonchè al D. Lgs 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.